



COMUNE DI MADDALONI

Provincia di Caserta

Via S. Francesco d'Assisi n. 36 – C.F: 80004330611 – P. IVA: 00136920618

Regolamento per l'applicazione della Tassa Sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera di C.C. n. _____ del _____

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l'abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all'Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Maddaloni della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, ad integrazione della disciplina statale prevista dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il tributo è dovuto al Comune di Maddaloni in relazione agli immobili assoggettabili al tributo che insistono, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune stesso. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 2

NUOVA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - D.lgs. 116/2020

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'Allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

4. Sono rifiuti pericolosi, quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Art. 3

PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. La superficie tassabile per le utenze domestiche è pari all'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del DPR 23 marzo 1998, n. 138. Per le utenze non domestiche è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del DPR 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

| Attività | Perc. di rid. Sup.% |
|---|------------------------|
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 20% |
| Laboratori fotografici, eliografie | 20% |
| Autoriparatori, elettrauti, riparazione elettrodomestici | 30% |
| Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici | 20% |
| Autoservizi, autolavaggi, autorimesse | 30% |
| Pelletterie | 20% |
| Verniciatura, fonderie, ceramiche e smalterie, carrozzerie e lucidatura mobili, orafi | 30% |
| Metalmeccaniche, fabbri, lavorazione acciaio, tornitori, autodemolitori | 30% |
| Falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetro resine | 25% |
| Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie | 30% |

| | |
|--|-----|
| | |
| Marmisti, lapidei, manufatti in cemento e materiali edili | 20% |
| Macellerie | 20% |
| Cementifici | 30% |
| Parrucchieri e barbieri, istituti di bellezza, beauty-center | 20% |
| Qualsiasi altra attività non prevista nell’elenco e che risulti nella condizione di cui al comma 4 dell’art. 10 del presente regolamento | 20% |

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
- d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l’attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all’accesso e all’uscita dei veicoli

dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;

- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
 - l) i locali adibiti a ripostigli, stenditori, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
 - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
5. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Comune.
6. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Art. 4

AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due anni**, così come previsto a seguito delle modifiche recata all'art. 23, comma 10, d.lgs. 152/2006, ad opera della legge 118/2022. È fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza **biennale**.

Art. 5

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'UFFICIO UNICO DELE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI e all'UFFICIO ECOLOGIA utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a **due anni**, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'UFFICIO ECOLOGIA ai fini del distacco dal servizio pubblico.
6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
7. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare, a pena di decadenza, tramite PEC all'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
8. Entro il 20 aprile di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
10. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 6

AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.

2. Su motivata istanza della ditta produttrice di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostri di averli avviati al riciclo, sono concesse riduzioni tariffarie della tassa relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata al tributo, con effetto dall'anno in cui la richiesta stessa è presentata;
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati - con esclusione degli imballaggi terziari - avviata al riciclo e la produzione potenziale prevista dal DPR 158 del 1999 per l'attività (Kd massimo), nelle more dell'adozione di Delibera di Consiglio Comunale relativa alla definizione dei criteri quali-quantitativi di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 198 del D.lgs.152/2006;
4. Entro il 30 aprile di ogni anno, la ditta richiedente deve documentare, per l'anno precedente, l'effettivo avvio al riciclo e fornire la documentazione relativa all'anno precedente (MUD, formulario di identificazione, registro di carico e scarico, altra documentazione prevista dalla normativa ambientale e, qualora non ne sia previsto l'obbligo, altra idonea documentazione), attestante le quantità dei rifiuti destinata al recupero di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo all'applicazione della suddetta esclusione, risultante da denuncia della ditta interessata da presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, pena l'applicazione delle vigenti sanzioni previste per l'omessa denuncia, ovvero accertato dall'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI sulla base dell'attività di controllo, ha effetto dall'anno in cui sono venute meno le condizioni stesse e determina il recupero del tributo.
6. L'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI sottopone le istanze di riduzione di cui al presente articolo all'esame tecnico dell'UFFICIO ECOLOGIA affinché sia accertata la sussistenza, nel caso specifico, delle condizioni stesse e determina il recupero del tributo.

Art. 7

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DELLA TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa della TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. Al fine della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente regolamento, fissati i coefficienti quantitativi e qualitativi qn e Iqs , sono determinate le tariffe specifiche (TS), date dal prodotto del costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata (Cmg) per i coefficienti di produzione quali-quantitativa di rifiuti (qn e Iqs), secondo la seguente formula:

$$TS = Cmg \times Ips \times Iqs$$

ove l'indice di produttività specifica (Ips) è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione (qn) e la produzione media generale per unità di superficie imponibile nota ($Ips=qn/kgTot/mqTot$).

4. Tali tariffe accorpate in raggruppamenti comprensivi delle attività o utilizzazioni aventi omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, determinano le tariffe per ognuna delle categorie previste a copertura del costo del servizio.
5. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
7. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
8. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti.
9. La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie, imputabile alle utenze non domestiche, per gli appositi coefficienti di produttività qualitativa e quantitativa dei rifiuti, differenziati in base alle diverse categorie o sottocategorie omogenee di attività, come definite dall'allegato A;

Art. 8

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 D.L. 201/2011, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente nel piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 9

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predisponde annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 10

CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

1. Le categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti sono indicate in allegato.
2. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli classificati nella tabella contenuta nell'allegato A, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine a produrre rifiuti solidi urbani.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tale fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività ivi esercitata.
4. Per le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibite si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni.

5. In caso di occupazione di locali, facenti parte di un unico complesso produttivo con diverse utilizzazioni, che non trovano collocazione, unitariamente considerati, in una delle categorie previste al primo comma si fa riferimento ad un'unica tariffa pari alla media delle tariffe relative ai singoli utilizzi, ponderate dalle rispettive superfici.

Art. 11

INIZIO E CESSAZIONE DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. Nel caso di multiproprietà il tributo è dovuto dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del presente regolamento.
2. L'obbligazione tributaria cessa dal giorno in cui cessa l'occupazione, la detenzione o il possesso, sulla base della dichiarazione di cui al successivo art. 19 del presente Regolamento, che dimostri tale cessazione.

Art. 12

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1. La TARI è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio ad eccezione della località Cese non raggiungibile per assenza di strada carrozzabile accessibile dall'interno del territorio comunale ai cui residenti è applicata una riduzione pari al 65% della tassa.

Art. 13

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, in base a domanda documentata, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto alla riduzione del 20% della tariffa annuale rapportata al periodo di interruzione.

Art. 14

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 33%;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando

espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;

- c) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da soggetti che risiedano o dimorino, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione e che sia dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del comune: riduzione del 30%;
- c.2) unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non locata e non concessa in comodato da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza: riduzione 66%;
- d) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da autorizzazione all'esercizio dell'attività: riduzione del 30%;
- e) nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali: riduzione del 30%.
- f) nei confronti di contribuenti che effettuano regolarmente il compostaggio domestico: riduzione del 20%;
- g) per i magazzini e le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, adibiti a deposito merci nei quali le operazioni di movimentazione e stoccaggio non richiedono interventi sui prodotti, è riconosciuta una riduzione tariffaria delle superfici imponibili eccedenti i mq 2.000 (duemila). La riduzione è concessa al fine di commisurare la tassa alla quantità effettivamente prodotta di rifiuti solidi urbani (e ad essi assimilati) e al costo di smaltimento dei medesimi.

La tariffa è ridotta:

- del 40% sulla superficie dei locali adibiti a magazzino o aree scoperte eccedente i mq 2.001 e fino a mq. 5.000;
- del 50% sulla superficie dei locali adibiti a magazzino o aree scoperte eccedente i mq. 5.001 e fino a mq. 20.000;
- del 60% sulla superficie dei locali adibiti a magazzino o aree scoperte eccedente i mq. 20.001;

Le riduzioni tariffarie del presente comma si applicano sulla metratura compresa nello scaglione corrispondente. La superficie imponibile deve essere riferita alla medesima categoria di utenza non domestica come dettagliato nell'allegato A (categoria di Utenza "Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta").

2. La riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.
3. La riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è concessa a condizione che l'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di sei mesi continuativi o di quattro giorni per settimana.
4. Le riduzioni tariffarie di cui al presente articolo competono su domanda dell'interessato, da redigere sulla base del modello predisposto dall'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI con dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente al possesso dei requisiti richiesti, con effetto dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda stessa.
5. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui al presente articolo con effetto dal giorno in cui le stesse condizioni sono venute meno.
7. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, verrà applicata esclusivamente quella più favorevole al contribuente.

Art. 15

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. In applicazione dell'art. art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, nei successivi commi 2 e 3 sono previste le agevolazioni speciali.
2. Per coloro che sono in possesso, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di tutti i seguenti requisiti:
 - 1) abbiano compiuto il 67° anno di età con una unica pensione minima; sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti);
 - b) riduzione del 50% per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:
 - A/1 abitazioni signorili;

- A/7 abitazioni in villini;
- A/8 abitazioni in ville;
- A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all'estero, di nessun altro cespote (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della stessa abitazione principale come intese ai fini IMU;

3. Per i nuclei familiari senza alcun reddito con la presenza di una persona con invalidità riconosciuta dal 70% sono stabilite le seguenti agevolazioni:

a) esenzione totale per coloro che non hanno nessuna proprietà immobiliare (nullatenenti);

b) riduzione del 50% per coloro che si trovano nella seguente situazione patrimoniale: titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, non appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

- A/1 abitazioni signorili;
- A/7 abitazioni in villini;
- A/8 abitazioni in ville;
- A/9 castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico;
con la precisazione che non si abbia la titolarità del diritto di proprietà, ovvero del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, in Italia ed all'estero, di nessun altro cespote (fabbricato, terreno agricolo ed area fabbricabile), con esclusione delle pertinenze della stessa abitazione principale come intese ai fini IMU;

4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi devono essere richieste dal contribuente entro l'anno dal quale intende usufruire dell'agevolazione, a condizione che egli dimostri di averne diritto e che attesti la sussistenza delle condizioni previste mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione da redigere sulla base del modello predisposto dall'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle agevolazioni speciali di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui all'art. 19 del presente regolamento, con effetto dall'anno in cui le stesse condizioni sono venute meno.

Art. 16

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% del totale del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
2. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art.17

TARI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La TARI a tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle agonistico-sportive.
4. La tariffa giornaliera per metro quadrato di superficie, è determinata, per ogni categoria, per giorno di occupazione, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della TARI maggiorata del 100%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (canone unico patrimoniale)
L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

6. In caso di occupazione abusiva il tributo a tariffa giornaliera dovuto è recuperato unitamente alla sanzione, interessi ed accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per il tributo annuale sui rifiuti e servizi.
7. Si considerano produttive dei rifiuti, ai fini del tributo disciplinato dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e simili) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.
8. La TARI a tariffa giornaliera non si applica per:
 - a) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
 - b) le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
 - c) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a otto ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrono a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
 - d) le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni di durata non superiore a otto ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco.
9. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi del presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 18 **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/92.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 19

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il soggetto passivo della TARI, ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per

beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dal Comune, devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale e di posta elettronica del contribuente;**
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale nonche' quello di posta elettronica della Società;;**
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;

- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la **dichiarazione entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo**.
- Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, può essere consegnata o direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo PEC all'indirizzo: tarsu@pec.comune.maddaloni.ce.it. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, o alla data risultante dall'Accettazione della PEC, nel caso di invio telematico.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che possaggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.
7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la

dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3 del presente articolo, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.
9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.
10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, disdetta fornitura acqua potabile,copia verbale di riconsegna immobile, etc.).
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo.
14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 20
VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite F24 precompilato, che rappresenta una modalità di pagamento gratuita, così come previsto dall'art. 25 TQRIF.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
3. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o, in caso di mancato recapito, può ritirarli presso l'UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E CANONI del Comune.
4. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate scadenti nell'anno di obbligazione, previa deliberazione del Consiglio Comunale. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

Il mancato versamento alle suddette scadenze espone a irrogazione di sanzioni il contribuente che è tenuto a prestare la necessaria diligenza e ad attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo del tributo, qualora previsto, per poter comunque eseguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

- 5. Per quanto disposto dall'art. 1, comma 168, legge 296/2006, il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12 euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.**
- 6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.**

Art. 21 **ACCERTAMENTI**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, **anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, di un sollecito di versamento contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato.**

In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel vigente Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra tributarie.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

1. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Art. 22
RATEIZZAZIONI

- 1. Gli avvisi di pagamento possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati, coerentemente a quanto stabilito all'art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra tributarie.**

Art. 23

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

- 1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.**
- 2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:**
 - a) il recapito postale o di posta elettronica al quale inviare il reclamo;**
 - b) i dati identificativi del contribuente:**
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;**
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;**
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;**
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);**
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;**
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.**
- 3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.**
- 4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:**
 - a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;**

- b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, anche l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
 6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296, secondo le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 24

NUMERO VERDE SUI RIFIUTI

1. Il Comune mette a disposizione del contribuente un numero verde dedicato alla TARI totalmente gratuito a cui l'utente può rivolgersi, sia da telefono fisso che da mobile, per richiedere assistenza e informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.
2. Il servizio telefonico raggiungibile al numero indicato sarà comunicato sul sito internet comunale e sull'avviso di pagamento.
- 3.

Art. 25

CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- 1. L'Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani con Determina n. 21 del 27/02/2023 ha approvato la Carta della qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Maddaloni.**
- 2. La Carta della Qualità del Servizio è pubblicata sul sito internet del Comune ed in essa, in conformità con la normativa in vigore, sono riportate le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nonché gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio (art.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani “TQRIF” Allegato “A” della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/rif).**
- 3. La Carta della Qualità del Servizio ha validità pluriennale anche se, su base annuale, i contenuti della Carta stessa potranno essere aggiornati o revisionati in relazione a modifiche normative, cambiamenti di tipo tecnico e/o organizzativo, etc. Qualsiasi tipo di modifica sarà comunicata agli utenti entro un tempo massimo di 30/60 giorni mediante Avviso sul sito internet del Comune e attraverso la documentazione allegata al primo documento di riscossione utile.**

Art. 26

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.**
- 2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.**

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse la cui misura è definita nel vigente Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra tributarie. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

- 3. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.**

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472 ovvero "*Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solidi, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.*"
6. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 27 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento alle prescritte scadenze del tributo dovuto, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 23, comma 3 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquesenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Sull'importo del tributo non versato o tardivamente versato si applicano gli interessi dalla data in cui il pagamento doveva essere effettuato, nella misura prevista dal vigente Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra tributarie.

Art. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE

4. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo tributo stesso.

Art. 29 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione degli avvisi di pagamento e di accertamento, è effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente.

Art. 30 **CONTENZIOSO**

1. **In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e ss.mm.ii.**
2. **Sono altresì applicati, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 23/2011, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.**
3. **Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie ed Extra tributarie.**

Art. 31 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. **I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.**

Art. 32 **NORMA DI RINVIO**

1. **Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.**
2. **I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**
3. **Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.**
4. **Le disposizioni in esso contenute sono coerenti con la Carta della Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani approvata dall'Ente d'Ambito per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani con Determina n. 21 del 27/02/2023 al fine di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle**

forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 33

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con deliberazione Consiliare n. 25 del 15/07/2021 e ss.mm.ii;
2. **Entra in vigore il 1° gennaio 2023.**

ALL. A)

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Musei, biblioteche, scuole, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Associazioni
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedale
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di eredito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub
23. Mense, birrerie, hamburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Pluri-licenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night-club

ALLEGATO B

SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e simili;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono

attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannolini,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.